



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 14/01/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECOLOGIA 8 gennaio 2016, n. 7

L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Accordo di programma per la realizzazione di una struttura turistico alberghiera in località Petto- Autorità Proponente: Comune di Vieste (FG).

L'anno 2016, addì 8 del mese di gennaio, presso la sede della Sezione Ecologia, via delle Magnolie in Modugno (BA),

il Dirigente ad interim della Sezione Ecologia

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale ? MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa

regionale- MAIA”

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano

VISTA la D.G.R. n. 2028 del 10/11/2015, con cui l'Ing. Giuseppe Tedeschi, è stato nominato Dirigente Responsabile ad interim della Sezione Ecologia.

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- La L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
- La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
- La Legge Regionale n. 17/2015;
- la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore tecnico coordinata dal funzionario amministrativo titolare della P.O. VAS, responsabile del procedimento, che di seguito si riporta:

Premesso che:

- con nota prot. n. 2698 del 11/02/2015, acquisita al prot. del Servizio Ecologia (ora Sezione Ecologia) n. AOO_089/2103 del 16/2/2015, il Comune di Vieste presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per l’ “Accordo di programma per la realizzazione di una struttura turistico alberghiera in località Petto”, allegando la seguente documentazione:
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 15 del 10/2/2015 “Art. 8 Legge Regionale 44 del 14.12.2012 - Formalizzazione proposta intervento presentata da soc. Edilgisa s.r.l.. ai fini della valutazione ambientale strategica”;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 7/6/2000 “L.R. 3/98 - Approvazione progetto per costruzione complesso alberghiero in loc. Petto, nonché dichiarazione di pubblico interesse”;
- il parere paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P del Servizio regionale Assetto del Territorio rilasciato con nota prot. n. AOO_145/4225 del 10/5/2013;
- l’elenco delle autorità ambientali e associazioni del pubblico;
- il parere dell’Ufficio Genio Civile di Foggia rilasciato con nota prot. n. 06497 del 14/4/2004;
- gli elaborati di piano comprensivi del Rapporto ambientale;
- con nota prot. n. AOO_089/5468 del 22/4/2015, il Servizio VAS (già Ufficio VAS) ai fini dell’avvio del richiesto procedimento chiedeva alcuni chiarimenti circa l’iter di approvazione dell’intervento progettuale e il relativo stato di avanzamento, l’ente/organo competente alla definitiva approvazione della variante e la coerenza dei contenuti del Rapporto preliminare con gli atti amministrativi e gli elaborati progettuali oggetto della proposta;

- con nota prot. n. 18324 del 1/9/2015, acquisita al prot. del Servizio Ecologia (ora Sezione Ecologia) n. AOO_089/12181 del 11/9/2015, il Comune di Vieste forniva i chiarimenti richiesti;

- con nota prot. n. AOO_089/12830 del 24/9/2015, il Servizio VAS (già Ufficio VAS) comunicava l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Sezione Urbanistica, Sezione Assetto del Territorio, Sezione Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Ciclo dei rifiuti e bonifiche, Sezione Tutela delle Acque;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
- AQP - Direzione generale
- Autorità Idrica Pugliese
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia;
- ASL di Foggia;
- Provincia di Foggia - Settore Assetto del territorio, Settore Ambiente;
- Servizio Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) di Foggia
- Comune di Vieste

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all'Autorità competente nonché all'Autorità procedente, Comune di Vieste, invitando quest'ultima a trasmettere, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell'ambito della consultazione.

- con nota prot. n. 4042 del 9/10/2015, acquisita al prot. n. AOO_089/13771 del 12/10/2015, l'Autorità Idrica Pugliese riferiva quanto di competenza;

- con nota prot. n. 5240 del 16/10/2015, acquisita al prot. n. AOO_089/14434 del 26/10/2015, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio faceva presente di aver rimesso le proprie valutazioni in merito al Segretariato Regionale per la Puglia del MBACT;

- con nota prot. n. 60145 - 37 del 22/10/2015, acquisita al prot. n. AOO_089/14456 del 26/10/2015, l'ARPA Puglia trasmetteva il proprio contributo;

- con nota prot. n. 14817 del 22/10/2015, acquisita al prot. n. AOO_089/14457 del 26/10/2015, l'Autorità di Bacino inviava le proprie considerazioni;

- con nota prot. n. AOO_075/611 del 22/10/2015, acquisita al prot. n. AOO_089/14458 del 26/10/2015, la Sezione (già Servizio) regionale Risorse Idriche rappresentava quanto di competenza;

- con nota prot. n. 7564 del 21/10/2015, inoltrata dal Segretariato Regionale per la Puglia del MBACT con nota prot. n. 9865/SR del 30/11/2015 acquisita al prot. n. AOO_089/16525 del 4/12/2015, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio rimetteva le proprie valutazioni in merito;

- con nota prot. n. AOO_148/2869 del 12/11/2015, acquisita al prot. n. AOO_089/15675 del 17/11/2015, la Sezione regionale Pianificazione della Mobilità e dei Trasporti trasmetteva il proprio contributo;

- con nota prot. n. AOO_089/16849 del 14/12/2015, il Servizio VAS, attese le criticità e peculiarità emerse da alcuni contributi, chiedeva al Comune di Vieste di fornire considerazioni in merito a quanto rilevato.

considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:

- l'Autorità procedente è il Comune di Vieste;

- l'Autorità competente è il Servizio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso la Sezione Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.);

- l'Ente preposto all'approvazione definitiva della Proposta di accordo di programma in oggetto, ai sensi

dell'art. 1 della L.R. 34 del 19/12/1994 e smi, è il Presidente della Regione Puglia;

- il proponente è la società Edilgisa srl.

preso atto

- della Deliberazione di Giunta Municipale n. 15 del 10/2/2015 "Art. 8 Legge Regionale 44 del 14.12.2012 - Formalizzazione proposta intervento presentata da soc. Edilgisa s.r.l.. ai fini della valutazione ambientale strategica";

- della Delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 7/6/2000 "L.R. 3/98 - Approvazione progetto per costruzione complesso alberghiero in loc. Petto, nonché dichiarazione di pubblico interesse";

tenuto conto che:

- con nota prot. n. AOO_089/12830 del 24/9/2015, è stata avviata dal Servizio VAS (già Ufficio VAS) la consultazione ai sensi del co. 2 dell'art. 8 della l.r. n.44/2012 con i soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali competenti elencati nelle premesse,

- durante la consultazione sono pervenuti i contributi dei seguenti SCMA:

• l'Autorità Idrica Pugliese che riferiva quanto di seguito:

- "l'area risulta attigua alla perimetrazione dell'agglomerato di Vieste, così come indicato nel Piano di Tutela delle Acque"

- "deve intendersi verificata la compatibilità con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (ove interessate) avvalendosi delle necessarie consultazioni presso il Gestore AQP s.p.a., si esprime parere di compatibilità agli strumenti di pianificazione vigenti";

• l'ARPA Puglia che richiamava le norme relative all'abitare sostenibile (L.R. 13/2008), per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006) e dell'inquinamento acustico (L.R. 3/2002);

• l'Autorità di Bacino che faceva presente che "non risultano vincoli PAI per l'area d'intervento. Tuttavia, in considerazione della morfologia dell'area che presenta una concavità verso la strada sottostante, appaiono opportuni provvedimenti tecnici tesi ad allontanare le acque piovane ed assicurare idonee condizioni di sicurezza all'erigendo complesso turistico";

• la Sezione (già Servizio) regionale Risorse Idriche che rappresentava:

- "il suddetto intervento avverrà su aree (...) che non sono soggette a vincoli del Piano di Tutela delle Acque (...)

- la zona interessata dal progetto (...) risulta essere non ricompresa nella perimetrazione dell'agglomerato di Vieste (...) in forza di ciò deve trovare applicazione il Regolamento regionale n. 26 del 12 dicembre 2011. A tal proposito questo Servizio fa richiamo alla particolare attenzione di chi legge sulla circostanza che l'impianto di depurazione, non ancora realizzato, sia dimensionato in base al numero di abitanti equivalenti da servire e garantisca la tipologia di trattamento e la conformità della scarico ai valori limite di emissione nel rispetto delle disposizioni (...)

- per quanto attiene poi al trattamento delle acque meteoriche si evidenzia che nella relazione Tecnica risulti mancante la sezione del trattamento delle acque meteoriche (...) si richiama la particolare attenzione sull'obbligo di attenersi al Regolamento Regionale n. 26/2013";

• la Sezione regionale Pianificazione della Mobilità e dei Trasporti che precisava che "non si rilevano interferenze fra l'intervento previsto e gli atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente" e anche "rispetto agli scenari alle direttive contenute nel revisionando Piano Operativo di Attuazione 2015-2019";

• la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio che riferiva quanto segue:

- "L'area oggetto di intervento è tutelata ai sensi della parte III del D.Lgs 42/2004, vincolo paesaggistico (DM 19 9 71) comprendente l'intero territorio del comune di Vieste posto ai sensi della L. 1497/1939, nonché rientra tra i territori tutelati ai sensi dell'art. 142, in quanto ricadente totalmente all'interno del Parco del Gargano.

- Il territorio interessato dall'intervento non racchiude elementi tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 di competenza della scrivente (...)
- L'intervento è stato oggetto di un parere della Soprintendenza negativo rilasciato nel corso di una conferenza di servizi in quanto "comportava pregiudizio a causa degli stessi scavi e sbancamenti previsti per la presenza di manufatti di eccessiva cubatura ed altezza". In seguito il progetto è stato rimodulato nelle attuali forme e dimensioni (...)
- Considerando che l'intervento rientra all'interno del perimetro dei territori costruiti del PUTT/p (...) che all'interno della documentazione presentata non è stata valutata in alcun modo l'impatto paesaggistico dell'opera (...) e che all'interno della relazione paesaggistica presentata non vi è alcuna documentazione relativamente al rispetto delle indicazioni del PPTR. Considerando che non sono stati valutati in alcun modo gli effetti degli interventi sul paesaggio (non vi è alcun fotoinserimento) e della coerenza dell'intervento alla normativa attuale, questa Soprintendenza ritiene che l'intervento debba essere assoggettato alla procedura di VAS".
- il Comune di Vieste, anche a fronte delle sollecitazioni avanzate da questa Autorità competente, non ha fornito controdeduzioni a quanto rappresentato dai SCMA come disposto dall'art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS dell' "Accordo di programma per la realizzazione di una struttura turistico alberghiera in località Petto", sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PROPOSTO

L'Accordo interessa un'area distinta "in Catasto Terreni nel foglio n°14 con le particelle nn. 804, 71, 72, 237, 798 con superficie complessiva Ha 2.87.42". (Rapporto Ambientale Preliminare, d'ora in poi RAP, pag. 39).

L'accordo promuove la realizzazione di "Complesso produttivo costituito da Residence Turistico-Alberghiera" al fine di:

- garantire "livelli occupazionali di personale fisso superiore a 10 addetti" (RAP, pag. 41),
- "soddisfare l'idea imprenditoriale (...)
- per la semplicità della struttura progettata, offrire anche un turismo a basso costo adeguato al flusso religioso in transito nella zona sul percorso dei due famosi santuari garganici di "Padre Pio" a San Giovanni Rotondo e l'Arcangelo Michele a Monte Sant'Angelo, mete di pellegrinaggi provenienti da tutto il mondo" (RAP, pag. 40).

Si fa presente a tal riguardo che "il Piano Regolatore Generale attualmente vigente del Comune di Vieste non dispone di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace" (RAP, pag. 41).

Per l'area in oggetto il P.R.G. (approvato definitivamente con deliberazione di G.R. n. 7839 del 21 dicembre 1992) prevede una zonizzazione come di seguito riportato:

"1) ZONA DI RECUPERO URBANISTICO

di superficie complessiva mq. 14.246, costituita dalla parte a monte formata dalle particelle n. 71/parte superiore (mq. 11.376) e n. 237/parte superiore (mq.2870);

2) ZONA "F2" - Attrezzature a livello di quartiere

di superficie complessiva mq.2460, formato dalle particelle n°804 (mq.339) e n°237/parte inferiore (mq.2121);

3) VINCOLO DI RISPETTO DEL MATTATOIO

di superficie mq. 12.036 costituita dalle particelle n°71/parte inferiore (mq.774), n°237/parte intermedia (mq.8.100), n°72 (mq. 1.876) e n°798 (mq. 1286)". (RAP, pag. 36)

"A questo proposito occorre chiarire che a partire dal 31.12.2009 il Macello Comunale risulta aver cessato la propria attività" (RAP, pag. 34).

Il progetto originale risale al 1998, per cui "la società ha ottenuto un finanziamento pubblico dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi della Legge 488/1992, per un importo di £.2.928.560.000". Dopo l'istruttoria favorevole dell'Ufficio Tecnico e l'approvazione in Consiglio Comunale si acquisivano i pareri favorevoli dell'Ufficio genio civile di foggia e dell'Ufficio Igiene pubblica di Vieste e il parere negativo della Soprintendenza di Bari, "condiviso dal rappresentante del Parco", in quanto l'intervento edilizio "comportava pregiudizio a causa degli estesi scavi e sbancamenti previsti e per la presenza di manufatti di eccessiva cubatura ed altezza".

In questa ottica, la proposta ora avanzata è quindi "adeguata alle proposte dell'Ente Parco e della Soprintendenza con una notevole riduzione: della volumetria dei manufatti (abbattimento del 50%), della altezza dei manufatti che passa da m.10,50 a m.6,00 e m.3,00 e del numero massimo dei piani da 3 a 2, nonché di conseguenza con una notevole riduzione degli scavi di sbancamento nel terreno agricolo esistente, senza intaccare lo strato roccioso sottostante.

In particolare (...) prevede (...) volumi distribuiti all'interno dell'area secondo i criteri di una composizione architettonica terrazzata a gradoni sul versante di minore declivio, in modo da assecondare l'andamento orografico del territorio e garantire ampie visuali panoramiche libere" (RAP, pag. 39). In particolare, l'insediamento proposto "si compone di un centro turistico alberghiero suddiviso in due corpi di fabbrica, collegati tra loro con rampe, per complessive n. 44 unità abitative ad uno e due vani del tipo a schiera, articolate su due piani a gradonata; la ricettività complessiva è di 116 posti letto circa. Infine verso valle è stata sistemata una piscina, di modeste dimensioni." (RAP, pag. 42).

L'indice di fabbricabilità territoriale previsto è 0,19 mc/mq e la superficie che sarà occupata dalle volumetrie (mc 5.634) è pari a 1.657 mq, a cui si sommano le aree destinate ai parcheggi (1400 mq) e alla viabilità. "Tutte le aree residue verranno attrezzate a verde, integrate da essenze arboree ed arbustive, con i medesimi caratteri della flora del posto" (RAP, pag. 42).

"L'accessibilità all'area di piano avviene attualmente attraverso due strade, una, la via Santa Margherita corre lungo il confine Est e l'altra, la via Dante Alighieri (già SS 89 "Garganica") segna in parte il confine Ovest. Le stesse vie di accesso sono fornite di tutti i principali servizi e reti tecnologiche di urbanizzazione". (RAP, pag. 38)

Per quanto riguarda le urbanizzazioni a pag. 74 del RAP si riferisce che "Le opere di urbanizzazione del Piano, previste in progetto, sono dimensionate per essere allacciate alle reti comunali poste lungo le strade, adeguate a sopportare il nuovo carico."

In particolare relativamente allo smaltimento dei reflui, si sottolinea quanto evidenziato nella fase di consultazione prima richiamata dall'Autorità Idrica Pugliese e dalla Sezione Risorse idriche che rilevano che l'area in oggetto non è "ricompresa nella perimetrazione dell'agglomerato di Vieste così come cristallizzata nel vigente Piano di Tutela delle Acque" e pertanto debba trovare applicazione il R.R. n. 26/2011.

Inoltre come già rappresentato da questo Servizio con nota prot. n. AOO_089/5468 del 22/04/2015, sulla base della documentazione in atti e tenuto conto delle linee guida di cui al D. MATTM n. 52 del 30/3/2015, si ritiene che la presente proposta costituisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di progetti, che potrebbero ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

Al capitolo 2 del RA è stata verificata la coerenza di quanto proposto il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/p), Piano Paesaggistico territoriale Regionale (PPTR), Piano di Bacino

Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) e Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA). La trattazione riporta inoltre la sintesi dei seguenti piani sovraordinati: Piano Regolatore Generale, Piano regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.), Piano di Tutela delle Acque (PTA), Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), Piano regionale dei Trasporti (PRT), Piano regionale delle Coste (PRC).

I problemi ambientali pertinenti alla proposta di attribuzione sono legati principalmente alle trasformazioni urbanistiche proposte che potrebbero determinare un discreto consumo di risorse (suolo e acqua), un aumento del traffico veicolare verso l'area con conseguenti emissioni in atmosfera.

La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede:

1. nella scelta della destinazione urbanistica che tiene conto sia della compatibilità con gli strumenti pianificatori e di programmazione, come sottolineato altresì all'art. 4 co. 2 della L. R. 13/2008, che dell'aspetto del risparmio di risorse;
2. nelle scelte progettuali e gestionali orientate alla sostenibilità ambientale di quanto previsto.

Nel primo aspetto rientrano le ragioni della scelta della destinazione proposta in considerazione del contesto già antropizzato, in particolare dotato e intercluso dalle infrastrutture lineari. In merito alla verifica di compatibilità con gli strumenti pianificatori si richiama quanto anzidetto.

Per quanto riguarda il secondo aspetto nel capitolo 9 sono indicate alcune misure per una maggiore sostenibilità ambientale del progetto. In particolare relative alla gestione dei rifiuti e alle aree verdi. Tuttavia tali disposizioni non sono contenute nelle norme di attuazione.

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALL'ACCORDO

La variante in oggetto riguarda un'area di superficie complessiva di 2.78 ha che, "rispetto al centro abitato di Vieste, si colloca nella periferia Sud in località Petto (...).

Attualmente, l'area non svolge alcuna funzione economica rilevante. Nella zona più prossima all'intervento in progetto si rileva una rivendita di materiale per le costruzioni compresa tra fabbricati destinati a civili abitazioni e qualche sparuta, piccola attività commerciale e professionale.

Nella restante parte, a prescindere da alcuni alberi di ulivo, non rientranti fra quelli previsti dalla L.R. 14/2007. I confini delle proprietà sono segnalati da bassi muretti in cls con rete di recinzione o da muretti a secco. Il sito non è caratterizzato dalla presenza degli elementi tipici del paesaggio agricolo pugliese. (...)

Il contesto risulta antropizzato e privo di qualsiasi emergenza paesaggistica e/o ambientale. (RAP, pag. 38)

"Il suolo in esame oltre ad essere caratterizzato da grosse differenze di quota che mal si prestano ad essere utilizzate per tali scopi, è delimitato nei suoi lati da:

- un'area inedificabile;
- dal mattatoio Comunale, dotato di ampio parcheggio;
- dalla via Dante Alighieri (ex SS.89), oltre la quale vi sono aree destinate ad attrezzature a livello territoriale-urbano "F1";
- dalla "Zona D4 - Commerciale e Direzionale", entro la quale vi sono ampie aree a parcheggio privato secondo i parametri attuali (nel rispetto della L.S. n°122/1989 - per almeno 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione) e parcheggi pubblici per almeno 40 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimenti degli edifici (art.5 - 2° comma del D.M. n°1444/1968)". (RAP, pag. 36)

Dall'osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2010 e dalla carta dell'Uso del Suolo (2011) si rileva che l'area è attualmente tipizzata ad "uliveto" ed è inserita in un contesto in parte antropizzato, caratterizzato dalla presenza di tessuto residenziale discontinuo e continuo, denso recente, alto e basso, insediamenti industriali o artigianali con spazi annessi, commerciali, dei grandi impianti di servizi pubblici e privati, ospedalieri, aree sportive, a cui si affiancano ambiti più naturali per la presenza di uliveti, boschi di latifoglie, cespuglieti e arbusteti, aree a pascolo naturale, praterie, incolti.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area in oggetto, in riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013:

- è inserita nell'ambito "Gargano" e nella figura "La costa del Gargano".

- interessa le seguenti componenti:

- 6.1.1. componenti geomorfologiche: UCP-Versanti
- 6.2.2. componenti delle aree protette e siti naturalistici: BP - Parco nazionale del Gargano
- 6.3.1. Componenti culturali insediative: BP - Area di interesse pubblico per l'intero territorio del comune di Vieste.
- 6.3.2 componenti dei valori percettivi: UCP - Coni visuali e UCP - Strade panoramiche

A tal proposito si evidenzia che gli elaborati progettuali non sono aggiornati alle prescrizioni di cui al parere paesaggistico, citato nelle premesse, ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P del Servizio regionale Assetto del Territorio rilasciato con nota prot. n. AOO_145/4225 del 10/5/2013.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- ricade nel perimetro nella Zona 2 del Parco Nazionale del Gargano, pertanto è necessario il parere dell'Ente Parco;

- non è interessata da SIC, ZPS o IBA;

- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento:

- non è interessata da zone perimetrate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, tuttavia si evidenziano alcune aree classificate R3 e R4 (rischio idraulico) a monte dell'area, inoltre "in considerazione della morfologia dell'area che presenta una concavità verso la strada sottostante, appaiono opportuni provvedimenti tecnici tesi ad allontanare le acque piovane ed assicurare idonee condizioni di sicurezza all'erigendo complesso turistico" (nota prot. n. 14817 del 22/10/2015 dell'Autorità di Bacino)

- è interessata per la maggior parte da una pendenza superiore al 20%;

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento non ricade in zone sottoposte a tutela dal PTA della Puglia.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si evidenziano i seguenti aspetti anche ricavati da altri rapporti ambientali preliminari elaborati nell'ambito di altre procedure di VAS (ex art. 19 L.R. 44/2012 e smi):

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, l'agglomerato di Vieste attualmente raccoglie i propri reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure"), nel proprio impianto di depurazione che risulta dimensionato per 60.000 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 70.251 Abitanti Equivalenti (dati PTA). Il PTA prevede l'adeguamento e il potenziamento dell'impianto e il Piano Operativo Triennale (POT) 2010-2012 il collettamento di alcuni agglomerati costieri. A tal proposito la citata nota della Sezione Risorse Idriche richiama l'attenzione dell'Autorità procedente al corretto dimensionamento dell'impianto di depurazione e trattamento dei reflui convogliati nonché alla conformità dello scarico ai valori limite di cui al R.R. n. 26/2011.

- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Vieste è classificato come ricadente in zona D di "mantenimento". In zona non sono presenti centraline ARPA di

monitoraggio della “Qualità dell’aria”;

- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall’Osservatorio Rifiuti della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Comune di Vieste, ha registrato nel 2014 una produzione di RSU pari a 790 kg pro capite e una percentuale di RD pari al 13,40%. Si evidenzia che la consistente produzione dei rifiuti è “connessa ai flussi turistici estivi, tanto che nel mese di agosto la produzione procapite arriva ad essere pari a 4 - 5 volte quella dei mesi invernali”.

- Il paesaggio costiero di Vieste, caratterizzato da un tasso di urbanizzazione molto più elevato della media provinciale

- i problemi di accessibilità e l’insufficienza dell’attuale reticolo stradale garganico emergano in particolare nel periodo estivo, con l’aumento esponenziale dei carichi.

- dal punto di vista degli incendi, il comune di Vieste è classificato dal Piano Antincendio Boschivo della Protezione Civile della Regione Puglia ad un livello “4” per gravità e pericolosità, in una scala da 1 a 4, in quanto si sono registrati “eventi più frequenti della media provinciale costanti nel tempo e incidenti sul territorio caratterizzati da diffusibilità alta”. In particolare l’area d’intervento è classificata per una parte ad “alta vulnerabilità” e per l’altra a “bassa pericolosità” (fonte www.protezionecivile.puglia.it - Web GIS Interfaccia e Incendi 2000-2008 del Corpo Forestale dello Stato) e a rischio nel periodo estivo “1” e “3”, in una scala da 1 a 5, dal Piano Antincendio Boschivo per gli anni 2014-2018 dell’Ente Parco del Gargano (fonte <http://www.minambiente.it>).

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE

Riguardo alla valutazione degli impatti, al capitolo 9 del RAP sono messi in luce alcuni aspetti critici legati alla fase di cantiere, di tipo momentaneo e reversibile (traffico indotto, variazione del clima acustico, emissione dei gas di scarico dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici, sollevamento di polveri, occupazione di spazi per materiali e attrezzature, produzione di rifiuti), nonché altri legati alla fase di esercizio, (incremento del traffico veicolare lungo le strade di accesso che comporta variazione del clima acustico e emissione di gas di scarico degli automezzi, ed infine emissione di gas dovuta ai sistemi di riscaldamento degli ambienti e dell’acqua sanitaria).

A tal proposito sono proposte quindi alcune misure per il loro contenimento, come ad esempio: cronoprogramma del movimento mezzi pesanti, uso di macchinari aventi opportuni sistemi per la riduzione delle emissioni acustiche, uso degli stessi solo durante il giorno e non tutti contemporaneamente, bagnatura delle ruote dei mezzi di trasporto e delle vie d’accesso, piantumazioni di essenze arbustive e arboree autoctone come quinte, occupazione di 1/6 della totalità del terreno disponibile per le opere provvisorie di cantiere, accatastamento dei rifiuti secondo la loro natura e quindi trasporto alle discariche autorizzate, previsione di parcheggi pubblici e realizzazione di percorsi per favorire la circolazione pedonale, messa in atto di particolari accorgimenti per l’abbattimento del rumore percepibile all’interno degli edifici, proveniente sia dall’ambiente esterno che da quello interno, installazione di fonti di energia solare. Tali indicazioni non sono tuttavia presenti nelle Norme tecniche allegate.

Al capitolo 10, sebbene in modo piuttosto confuso, si ipotizzano ulteriori impatti in fase di esercizio, in generale legati al consumo di suolo, all’incremento delle superfici impermeabili, all’ingombro dei volumi fuori terra, alla perdita di naturalità, ai consumi idrici ed energetici e alla produzione di rifiuti. Si riferisce che questi sono genericamente mediati “dalle aree verdi, percorsi ciclabili e pedonali previste nel piano” nonché dalla “realizzazione di un’ampia area a verde attrezzato” e dal’ “organizzazione insediativa ed i servizi che il piano offre”.

Il RAP conclude (pag. 88) precisando che “La proposta di intervento in esame è certamente compatibile sia con i principi generali di buona pianificazione territoriale e ambientale suggellati dalla Carta di Aalborg, sia con “gli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio che la regione Puglia ha definito prioritari” (...), essa persegue complessivamente in modo efficace tutti gli obiettivi di Pianificazione

comunale, il che equivale a dire che ha un impatto complessivo positivo sull'ambiente e sui Valori del Territorio in genere".

Si rileva infine che nel RAP non sono evidenziati impatti cumulativi "in quanto trattasi di zona perimetrata su due lati da urbanizzazioni ed è già in parte antropizzata" (RAP, pag. 74). Tuttavia, dalla documentazione in atti di questo Servizio, è nota l'esistenza di un altro piano esecutivo nella medesima località (Piano particolareggiato zona C2 in località Petto) e di altri interventi urbanistici nelle immediate vicinanze (Variante al PRG ai fini della individuazione di aree da destinare a PEEP e Piano di Lottizzazione della Zona D4 del PRG di Vieste, località Pantanello), per cui sono state svolte le relative procedure di VAS, nelle quali sono state impartite specifiche condizioni. Tali trasformazioni, unitamente alle altre zone urbanizzate, prevedono già un incremento delle pressioni a carico delle componenti ambientali.

Conclusioni

Si rileva quindi che la proposta di accordo in oggetto:

- costituisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di progetti, che potrebbero ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- insiste su un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. ed all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Gargano;
- ha ottenuto il parere paesaggistico favorevole dalla Sezione regionale Assetto del Territorio con prescrizioni in quanto "l'elaborazione progettuale, proposta dalla ditta, risulta, in particolar modo a riguardo dei parcheggi interrati rappresentati nella sezione tipo A-A della Tavola 5, interferire con la qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento, in quanto interessa direttamente il versante". Tuttavia la proposta presentata non è aggiornata alle disposizioni così impartite.
- potrebbe implementare, seppure in minima parte, gli effetti generati dalle altre trasformazioni urbanistiche del contesto, in parte oggetto di altre valutazioni ambientali;
- potrebbe influenzare, seppure moderatamente, altri piani urbanistici comunali di settore (quali ad esempio quelli inerenti la protezione civile, il rumore e la mobilità), nonché aggiornamenti del sistema comunale di gestione degli incendi, dei reflui e dei rifiuti.

Ciò detto, tenuto conto tuttavia delle caratteristiche e la localizzazione delle aree interessate nonché la natura e l'entità delle trasformazioni previste, si ritiene che suddetti impatti possano essere controllati assicurando il rispetto di ulteriori disposizioni, oltre a quelle già indicate dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali nella consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012 nonché quelle contenute nello stesso RAP.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che l' Accordo di programma per la realizzazione di una struttura turistico alberghiera in località Petto non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione dell'Accordo in oggetto:

- si acquisisca il parere dell'Ente Parco del Gargano;
- si recepiscano negli elaborati tecnici e nelle norme di attuazione le indicazioni fornite dai SCMA sopra richiamata nell'ambito della consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012;
- relativamente al trattamento delle acque reflue, si garantisca il corretto smaltimento delle acque reflue

in conformità con la norma nazionale e regionale, stabilendo in particolare se prevedere un sistema di smaltimento dei reflui di cui al RR n. 26/2013 o se mettere in atto le procedure per la ripermimetrazione dell'agglomerato di Vieste al fine di includere all'interno dello stesso l'area in oggetto. In tal caso si verifichi con l'ente gestore AQP la sostenibilità dell'incremento di carico di A.E. nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 1252 del 9 luglio 2013;

- relativamente alla prevenzione degli incendi, si stabiliscano, in relazione alla tipologia di rischio, pericolosità e vulnerabilità dell'area e conformemente alle disposizioni dei piani antincendio boschivo regionale e del Parco e di protezione civile comunale, specifiche misure per gli edifici e per gli utenti al fine di assicurare nell'ordine le seguenti priorità:

I. salvezza e sicurezza della popolazione residente nella zona;

II. controllo e circoscrizione dell'incendio;

III. contenimento del danno alla proprietà;

- al fine di minimizzare i possibili impatti cumulativi, si garantisca l'omogenea attuazione delle prescrizioni di cui al presente atto e di quelle impartite con altri provvedimenti di Verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS per i prima citati strumenti urbanistici insistenti nella medesima località e nelle immediate vicinanze;

- si specifichino, negli elaborati tecnici e nelle norme tecniche, le misure di mitigazione proposte nel RAP, e si integrino le stesse con le seguenti prescrizioni:

• si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:

- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;

- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);

- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);

- di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);

• si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi contemporanei o immediatamente successivi alla realizzazione dei lotti previsti, siano salvaguardate le alberature esistenti di pregio, laddove possibile (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto) e si utilizzino specie vegetali autoctone, avendo cura di effettuare preventivamente un adeguato studio della flora, della vegetazione e del paesaggio vegetale delle aree di intervento, ossia dei tre differenti livelli a cui può essere analizzata la copertura vegetale. Qualora gli interventi prevedano l'espanto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989;

• relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile (tetti, ecc.):

- si persegua il loro recupero e riutilizzo per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili; pertanto si prevedano apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, reti di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno dei lotti, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei;

- in ogni caso si disciplini il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi,

nel rispetto della normativa vigente regionale (Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" - attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);

- nelle aree esterne (parcheggi, pubblici e privati, viabilità e percorsi pedonali) si riduca l'impiego di pavimentazioni viarie impermeabili privilegiando l'uso di pavimentazioni drenanti;
- le aree attrezzate siano realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal r.r. 23/2007;
- si prevedano un certo numero di punti di raccolta multipla dei rifiuti prodotti facilmente accessibili e dimensionati in funzione della produzione e della composizione media;
- sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della l.r. n. 15 del 23.11.2005;
- nella fase attuativa del piano si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:
- nella fase di scavo si mettano in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
- si dotino le macchine operatrici di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l'entità dell'impatto sonoro;
- al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la minimizzazione dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;
- nelle fasi costruttive si prevedano soluzioni impiantistiche locali (quali ad titolo di esempio isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti urbani;
- dove possibile, si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse;
- si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell'art. 186 del L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i. e del D. M. 10 agosto 2012, n. 161; in particolare, nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto da tale ultimo decreto deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale;
- relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione si rivolgano principalmente alla gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che rendono necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;
- per quanto riguarda l'energia, si adottino tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- di adottare buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, con particolare riguardo ad azioni volte alla riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati, al miglioramento della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.) ed ad una più corretta gestione dei rifiuti. Inoltre si definiscano misure volte a favorire i sistemi di trasporto pubblico locale per collegare l'area con il centro urbano e con i principali nodi di trasporto

locale.

- di rivedere le linee guida di sviluppo urbanistico e di governo del proprio territorio, tenendo conto più propriamente degli aspetti ambientali rilevati nel presente provvedimento, unitamente a quelli già emessi per altri strumenti urbanistici nel comune di Vieste, e valorizzando il ruolo della “campagna urbanizzata”, la sua funzione tampone e di connessione ecologica con le aree naturali presenti nelle vicinanze. Ciò in particolare in relazione ai futuri atti di pianificazione territoriali (generali e attuativi) che l’amministrazione intendesse mettere in atto.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Ciò premesso,

il Dirigente ad interim della Sezione Ecologia

DETERMINA

- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;

- di escludere la “Accordo di programma per la realizzazione di una struttura turistico alberghiera in località Petto”, nel Comune di Vieste dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;

- di demandare all’autorità procedente, comune di Vieste, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell’art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’obbligo di pubblicare e dare evidenza nell’ambito dei provvedimenti di approvazione dell’Attribuzione in oggetto dell’iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall’esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;

- di precisare che il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS dell’Attribuzione in oggetto;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative all’Attribuzione in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di

cui alla normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti

- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VAS:

- all'Autorità procedente - comune di Vieste;
- alla Sezione Urbanistica e Assetto del Territorio;

- di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
- al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.

Il Dirigente ad interim della Sezione Ecologia

Ing. G. Tedeschi
